

Ainsi, ceux de la Savoie n'ont plus, depuis le concordat de 1801, ni privilèges, ni juridiction, ni charges d'âmes.

J'ai dans les mains un document positif dont je donnerai lecture à la Chambre lorsque je proposerai un examen partiel pour l'élection de chaque chanoine, ainsi que je m'en réserve le droit.

La Chambre qui n'est point encore constituée, qui est déjà privée d'un certain nombre de députés dont l'élection est soumise à l'enquête ou a été annulée, ne devrait pas, à mon avis, trancher une question d'interprétation de la loi pour l'exclusion de toute une classe de citoyens à siéger au Parlement.

Dans la séance de lundi la Chambre a renvoyé à l'époque où elle serait constituée la simple autorisation de délivrer copie authentique d'une protestation contre un de ses membres. Comment pourrait-elle se décider aujourd'hui à interpréter la loi et l'esprit du Statut dans une affaire d'une si haute importance ?

Je propose par conséquent l'admission pour cette Législature des chanoines régulièrement élus, et le renvoi de la décision de cette grave question après que la Chambre sera constituée, que les enquêtes seront terminées, et que tous les collèges électoraux seront représentés.

Je finis en me rapportant au discours de la Couronne, et je prie mes honorables collègues d'interroger leur conscience et de se demander à eux-mêmes si l'auteur du Statut, si le Roi Charles-Albert présidait à nos délibérations, il ne confirmerait pas en 1858 l'élection des chanoines comme il l'a approuvée en 1848, ainsi que l'avait approuvée alors la Chambre. Ma conscience me répond oui. (Bene! a destra)

CAVOUR G. Quando lasciai passare il mio primo turno d'iscrizione senza entrare nelle viscere di questa quistione, volevo studiare il caso particolare dei rapporti dell'onorevole Marongiu cogli abitanti di Bessude, e la connessa quistione di quei canonicati propri alla Sardegna, i quali nel linguaggio volgare si chiamano *decimati*.

Però, siccome nella lunga discussione che ha avuto luogo, nissuno ha creduto trarre da queste considerazioni speciali un motivo di nullità, anch'io tralascierò di trattarla, riservandomi, ove venisse sollevata da altri, di rispondervi.

Per una tacita convenzione tutti gli oratori che mi precedettero hanno trattato in genere della questione della eleggibilità dei canonici, e pertanto io mi credo in diritto di seguirli su questo terreno.

Questa questione a me pare semplicissima: per farcene una idea netta è necessario anzitutto veder che cosa cade in dubbio, e ritenere coll'onorevole relatore dell'ufficio V che non è per nulla una questione di quelle che si dicono *de jure constituendo*: per noi qui si tratta d'interpretare un articolo della legge elettorale, un articolo semplicissimo, il quale, ove si prenda nel senso ovvio e letterale della parola, non avrebbe certamente aperto il campo a parlare molte ore, come fu già fatto in questa questione. Io credo che, trattandosi

d'una locuzione semplice, ovvia, e alla portata di essere capita da tutti, anche da quelli che non hanno fatto profondi studi di diritto canonico, si possa invocare una autorità che, a mio avviso, è più decisiva ancora che non quella dei volumi del diritto canonico, un'autorità a cui certamente l'onorevole Mamiani presterà una grande deferenza e darà forse ancora più peso che non ai decreti di Gregorio IX; questa autorità è quella del dizionario della Crusca.

In fatti qui si tratta d'una parola italiana, d'una parola che corre ai giorni nostri. Io sono andato alla biblioteca della Camera, ho preso l'ultima edizione del vocabolario della Crusca, che è riconosciuto da tutti come la più autentica dichiarazione del vero senso delle parole, ed ho trovato sotto la parola *giurisdizione* la seguente definizione, che mi pare giustissima: *Giurisdizione* è podestà introdotta per pubblica autorità con necessità di rendere altrui ragione e stabilire quello che è conforme all'equità.

Lodo ed encomio questa definizione dell'autore del vocabolario della Crusca. Si aggiungono quindi come sinonimi: Imperio, Podestà, Padroneggio.

Ora qui io domando a chiunque voglia trattare la questione coi lumi del semplice buon senso: vi è un canonico in questa Camera od altrove che eserciti imperio o podestà, che eserciti padroneggio?

Credo che nessuno, nemmeno l'onorevole Gastaldetti vorrà sostenerlo. Vi è qualche canonico, vi è qualche Capitolo il quale eserciti oggi potestà introdotta per pubblica autorità con necessità di rendere altrui ragione? Un povero uomo, a cui si sia fatto torto, e che ricorra ad un canonico od al capitolo per riparazione, potrà egli avere altra risposta se non questa: non posso rendervi ragione: ricorrete all'avvocato fiscale.

L'ultimo inciso esprime il diritto di stabilire quello che è conforme all'equità: ora i canonici regolano bensì la loro condotta conforme all'equità, ma possono essi stabilirla per gli altri? Dunque è evidente che la parola nel suo senso ovvio non si applica a questo caso.

Per me, in verità, dopo avervi detto questo, crederei avere esaurita la quistione, crederei di poter usare le parole di un celebre uomo di Stato francese nel Parlamento di quel paese, in cui, dopo che si era discusso con moltissimo calore in quistione resa oscura da molte parole, la riassume in una breve sentenza, quindi domandò alla Camera: *Messieurs! est-ce clair?* Così io direi anche quest'oggi: *Messieurs! est-ce clair?*

Ma forse che, dopo quanto fu lungamente allegato in contrario, non si può limitar la cosa a questo semplicissimo argomento?

E qui bisogna che io osservi che si sono scritti libri dotti e ragionevolissimi, encomiati da tutti *sulla fortuna delle parole*. Tutti sanno che da un secolo all'altro le parole talvolta cambiano di significato, e così molto più passando da una lingua all'altra; parole, che sembrano una mera traduzione della prima, arrivano ad avere ben altro significato.

Quindi io dico, che per riconoscere qual senso abbia